

La *minimum tax* delle multinazionali: collegamenti con la riforma fiscale e con il *country by country reporting*, criticità e azioni

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Origini ed evoluzione della *Global Anti-Base Erosion Proposal*. – 3. Analogie, differenze e aspetti problematici della «imposizione integrativa» italiana rispetto ai modelli internazionale ed europeo. – 3.1. *Global Minimum Tax* e incentivi fiscali: quali conseguenze nel contesto nazionale? – 4. L’inevitabile aumento degli oneri amministrativi derivanti dalla *GloBE*. – 4.1. Prospettive di “contenimento” dei costi di *compliance*: dai *safe harbours* alla proposta *BEFIT*. – 5. Conclusioni.

*

1. Premessa

A dieci anni di distanza dalla nascita del Progetto BEPS¹, le proposte elaborate in seno all’OCSE allo scopo di individuare una soluzione condivisa, a livello internazionale, che potesse porre rimedio all’inadeguata risposta fornita dai moderni sistemi fiscali alle c.d. “*tax challenges*” poste dalla digitalizzazione dell’economia, sembrano più vicine, quantomeno in parte, a vedere la luce.

Nonostante le numerose difficoltà che hanno accompagnato il raggiungimento del definitivo accordo in merito alle misure da adottare in concreto, (difficoltà) determinate sia dalla complessità del tema in discorso, sia dall’atteggiamento scarsamente collaborativo adottato da taluni paesi membri dell’*Inclusive Framework*, sia dall’imprevedibile situazione di emergenza sanitaria che negli anni passati ha afflitto l’intero pianeta, si è infine condiviso l’approccio in due pilastri proposto dall’OCSE, per la prima volta, in occasione della pubblicazione della *Policy Note* del 23 gennaio 2019².

A tal riguardo, sebbene già nell’ottobre 2021 sia stato raggiunto un consenso quasi unanime in merito al c.d. “*Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy*”³, pubblicato dall’*Inclusive*

¹ Cfr. OECD (2013), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris.

Al c.d. “Rapporto BEPS”, pubblicato dall’OCSE nel febbraio 2013, ha fatto seguito la pubblicazione, il 19 luglio dello stesso anno, la presentazione dell’“*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*” (cfr. OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris), all’interno del quale la prima delle quindici tematiche sulle quali intervenire tempestivamente al fine di contrastare i fenomeni BEPS risultava dedicata alla tassazione della *digital economy*. Si ricordi, difatti, che l’*Action 1* del Piano d’Azione era espressamente intitolata “*Addressing the tax challenges of the digital economy*”.

Per maggiori approfondimenti si vedano, in particolare: J. Bonekamp, *Der OECD-Report Addressing Base Erosion and Profit Shifting: Reaktionen der OECD auf aktuelle Entwicklungen in der internationalen Unternehmensbesteuerung*, in *IWB*, Herne, 2013, n. 15, 514 ss.; H. Self, *Addressing base erosion and profit shifting*, in *British tax review*, London, 2013, no. 2, 117 ss.

Si consenta, inoltre, il rinvio a G. Corasaniti, *La tassazione della digital economy: evoluzione del dibattito internazionale e prospettive nazionali*, in *Dir. prat. trib.*, 2020, 4.

² Cfr. OECD (2019), *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 23 gennaio 2019.

³ Alla data dell’8 ottobre 2021, difatti, 136 Paesi membri avevano raggiunto un consenso in merito al citato “*Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the*

Framework nell'intento di raggiungere quel traguardo che avrebbe dovuto condurre all'implementazione di un unico strumento comune capace di porre fine alle “sfide fiscali” poste dall'economia digitale, le particolari complessità che contraddistinguono il primo pilastro sembrano aver “rallentato” la sua realizzazione in concreto⁴. Diversamente, in seguito all'approvazione dell'accordo sulla c.d. *minimum tax* nel corso del G20 tenutosi a Roma il 30 ottobre 2021, il percorso intrapreso per l'attuazione del secondo pilastro ha assunto connotati concreti, sia a livello europeo, sia nel contesto nazionale⁵.

2. Origini ed evoluzione della *Global Anti-Base Erosion Proposal*

L'obiettivo perseguito dall'OCSE nell'ambito del *pillar two* era essenzialmente quello di individuare le misure più idonee ad impedire il c.d. “*profit shifting*”, ossia quel fenomeno che consiste nello spostamento degli utili verso giurisdizioni caratterizzate da una più favorevole pressione fiscale. Le soluzioni proposte entro il secondo pilastro, in particolare, avrebbero avuto il pregio di fornire una risposta coordinata e uniforme a livello globale, scongiurando, quindi, i rischi potenzialmente derivanti dall'adozione, da parte dei singoli Stati, di misure unilaterali, e garantendo il mantenimento di una concorrenza fiscale improntata ad un criterio di lealtà⁶.

Nelle intenzioni dell'*Inclusive Framework*, la realizzazione in concreto di tali risultati avrebbe dovuto essere garantita attraverso l'attuazione della “*global anti-base erosion proposal*” (di seguito “GloBE”), una proposta che, contemplando un livello minimo di imposizione in capo alle imprese multinazionali di rilevanti dimensioni operanti in qualsiasi settore (e non, quindi, esclusivamente nel contesto dell'economia digitale), avrebbe impedito alle stesse di versare imposte in misura inferiore rispetto al dovuto o, addirittura, di sottrarsi all'imposizione.

Nella sua originaria struttura, la GloBE si riproponeva di assicurare una “tassazione minima” mediante l'introduzione di: *i*) una “*income inclusion rule*”, volta a sottoporre ad imposizione i redditi riconducibili ad entità estere qualora nelle rispettive

Digitalisation of the Economy”, proposto dall'*Inclusive Framework*. Alla data del 9 giugno 2023, il consenso è stato raggiunto da 139 Paesi.

⁴ In merito si ricordi brevemente che, mentre il *pillar one* ha essenzialmente ad oggetto le problematiche concernenti le modifiche da apportare al concetto di *nexus*, essendo dunque volto ad individuare la disciplina più adeguata a consentire un'equa allocazione dei profitti delle imprese operanti nel digitale.

⁵ Cfr. G20 Rome Leader's Declaration, par. 32, *International taxation*.

⁶ Cfr. A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, Pisa, 2023, 256 ss., il quale ha posto in evidenza come sia possibile individuare «in controluce obiettivi ulteriori, quali l'attenuazione della concorrenza di mercato alterata tra le diverse giurisdizioni, che ha conseguenze distorsive per tutti i Paesi, grandi e piccoli, sviluppati e in via di sviluppo; e la *salvaguardia di un certo margine di sovranità fiscale per i singoli Stati*, che in assenza di interventi coordinati su scala globale tendono a spostare l'asse del prelievo verso basi imponibili meno volatili, come i redditi di lavoro, le “cose” o i consumi individuali». In definitiva, dunque, «la fissazione di un'aliquota minima globale è uno strumento volto al contempo a contrastare le pratiche di *aggressive tax competition* e, sia pure indirettamente, a consentire agli Stati l'esercizio più ampio e più libero della propria sovranità tributaria».

giurisdizioni di residenza o stabilimento il c.d. *effective tax rate* (di seguito “*ETR*”) fosse particolarmente basso; *ii*) una *tax on base eroding payments*, destinata a garantire il prelievo fiscale su quei pagamenti suscettibili di generare fenomeni di erosione delle basi imponibili e che, a propria volta, avrebbe richiesto l’introduzione di: - una *undertaxed payments rule*, la quale avrebbe impedito di usufruire del meccanismo della deduzione con riguardo a talune tipologie di pagamenti intercorsi tra parti correlate, nel caso in cui gli stessi non fossero sottoposti ad un’aliquota minima; - una *subject to tax rule*, che avrebbe negato la possibilità di usufruire dei benefici previsti da talune disposizioni convenzionali in tema di *business profits*, imprese associate, dividendi, interessi, *royalties*, *capital gains* ed altri redditi⁷.

Nonostante il termine previsto dall’OCSE per il raggiungimento del definitivo accordo in merito alle misure da adottare per fronteggiare le sfide fiscali generate dalla *digital economy* fosse stato fissato, in origine, per la fine del 2020, le numerose e contingenti difficoltà sorte nel recente periodo storico hanno generato un considerevole ritardo nei lavori⁸. Solo nel dicembre dell’anno successivo, a seguito del *summit* del G20 tenutosi a Roma nel mese di giugno e del raggiungimento, agli inizi di ottobre, del quasi unanime consenso in merito al già menzionato “*Statement on a Two Pillar Solution*”, l’*Inclusive Framework* ha pubblicato il documento entro il quale sono illustrati con particolare cura e attenzione gli ambiti di applicazione soggettivo e oggettivo della *minimum tax*, nonché, più in generale, la disciplina dell’imposta e gli obblighi di comunicazione, nei confronti delle Amministrazioni finanziarie, gravanti sulle imprese. A tal riguardo, l’OCSE raccomandava che le *GloBE Model rules*⁹, da intendersi quale espressione di quel «common approach» che sin dal principio aveva

⁷ Per maggiori approfondimenti sull’originaria proposta GloBE si rinvia a: K.M. Ho, *GloBE – overriding the value creation principle as lodestone of international tax rules?*, in *Intertax*, 2019, vol. 47, no. 12, 1070 ss.; J. Englisch – J. Becker, *International effective minimum taxation – the GLOBE proposal*, in *World tax journal*, 2019, vol. 11, no. 4, 483 ss.; J.P. VanderWolk, *The OECD’s global anti-base erosion proposals raises many questions*, in *Tax management transfer pricing report*, 1° marzo 2019, 1 ss.; L. Eden, *Taxing multinationals: the GloBE proposal for a global minimum tax*, in *Tax management international journal*, 10 gennaio 2020, 1 ss.;

⁸ Nell’ottobre 2020 il Segretariato dell’OCSE si era difatti unicamente limitato alla pubblicazione di due documenti (c.d. *blueprint*), poi sottoposti a pubblica consultazione, all’interno dei quali erano state illustrate con particolare attenzione le strutture del *Pillar One* e del *Pillar Two* (cfr. OCSE (2020), *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing; OCSE (2020), *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing).

⁹ Cfr. OECD (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, OECD Publishing, Paris. Le predette linee-guida sono state altresì corredate da un Commentario, pubblicato nel marzo 2022. Cfr. OECD (2022), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework on BEPS*, OECD Publishing, Paris.

Da ultimo, il 1° febbraio 2023 l’OCSE ha pubblicato una *Administrative Guidance* volta a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle *GloBE Model Rules*. Cfr. OECD (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris.

guidato i lavori condotti sul tema, fossero accolte dagli Stati membri dell'*Inclusive Framework* e trasposte nelle legislazioni domestiche¹⁰.

L'invito formulato dall'OCSE è stato tempestivamente accolto dall'Unione europea, la quale, riconoscendo come essenziale che «la riforma relativa a un'imposizione minima globale [fosse] attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato» e considerando che «solo un quadro comune dell'Unione» potesse essere in grado di «evitare la frammentazione del mercato interno» nell'attuazione delle «nuove norme fiscali internazionali» ha pubblicato, il 14 dicembre 2022, la Direttiva 2022/2523, «*intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione*»¹¹. Tenuto conto del termine indicato dall'Unione ai fini del recepimento della Direttiva in parola¹² e in conformità agli obiettivi posti dall'art. 3, co. 1, lett. e) della l. n. 111 del 9 agosto 2023¹³, il 12 settembre il Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in consultazione, sino al 1° ottobre, lo schema di decreto legislativo destinato ad attuare in concreto, nel nostro Paese, la normativa sull'imposizione minima globale.

3. Analogie, differenze e aspetti problematici della «imposizione integrativa» italiana rispetto ai modelli internazionale ed europeo

Come poc'anzi accennato, le raccomandazioni formulate dall'*Inclusive Framework* nelle *GloBE Model rules*, nel successivo Commentario e nelle *Administrative Guidance*, sono state «convertite», salve talune limitate modifiche di cui si darà conto nel prosieguo, in diritto dell'Unione ad opera della Direttiva 2022/2523/UE. Allo stesso modo, lo schema di decreto legislativo (di seguito, «decreto») posto in consultazione nel nostro Paese lo scorso settembre ha recepito, sostanzialmente immutata sia nella struttura sia nel contenuto, la normativa europea di riferimento. A tal riguardo, illustrati taluni aspetti essenziali della disciplina

¹⁰ Si rammenta, difatti, che seppur contraddistinte da una particolare autorevolezza, i documenti pubblicati dall'OCSE sono privi di rilevanza giuridica e costituiscono mere manifestazioni di *soft law*.

¹¹ Cfr. Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, Bruxelles, 14 dicembre 2022, considerando n. 2.

Per un primo commento al riguardo si veda: A.P. Dourado, *The EC proposal of Directive on a minimum level of taxation in light of Pillar Two: some preliminary comments*, in *Intertax*, 2022, vol. 50, no. 3.

¹² L'art. 56 della Direttiva ha previsto, in capo agli Stati membri, l'onere di «mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi» alla stessa «entro il 31 dicembre 2023», disponendo altresì l'applicabilità di tali disposizioni «in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023».

¹³ Il provvedimento legislativo in discorso, recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.

In merito, si tenga presente che già la Relazione illustrativa al disegno di legge per la riforma fiscale, sin dalla sua prima versione pubblicata il 7 marzo 2023, chiariva espressamente, all'art. 3, la necessità di «garantire la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano e di quello dell'Unione europea».

contemplata dal decreto in discorso, saranno poste in evidenza le principali criticità suscettibili di configurarsi nel nostro Paese quale conseguenza dell’attuazione in concreto della *top-up tax*.

Ciò premesso ed in via assolutamente preliminare, si tenga anzitutto presente quanto previsto dall’art. 2 del decreto, il quale, contemplando una forma di imposizione integrativa (c.d. *top-up tax*) volta a garantire la salvaguardia di quel livello minimo di tassazione ritenuto accettabile nel contesto internazionale ed europeo, definisce l’ambito di applicazione oggettivo della stessa. Più precisamente, la norma prevede che se le imprese (o talune delle imprese) appartenenti ad un gruppo avente le caratteristiche illustrate al successivo art. 3, siano localizzate in una giurisdizione “a bassa imposizione” (dovendo essa definirsi tale qualora l’aliquota effettiva d’imposta applicata sia inferiore al 15 per cento), ciascuna società controllante avente sede in Italia dovrà corrispondere un’imposta minima integrativa (*id est*, la c.d. *income inclusion rule* o *IIR*) con riferimento a tutte le entità del gruppo – nazionale o multinazionale – che siano assoggettate ad un’imposizione inferiore alla predetta percentuale¹⁴.

In via subordinata, ovvero solo nel caso in cui sia impedita l’operatività della *IIR*, soccorre l’imposta minima suppletiva (*id est*, la c.d. *undertaxed profits rule* o *UTPR*¹⁵), che opera come «*backstop rule*». In altri termini, l’*UTPR* fungerebbe da “sostegno” all’*IIR*, consentendo la re-imputazione dell’eventuale importo residuo della *top-up tax* in tutti quei casi in cui la *ultimate parent entity* non sia stata in grado, applicando l’imposta minima integrativa, di riscuotere l’intero ammontare con riferimento alle controllate “a bassa imposizione”.

Così delineata la struttura fondamentale dell’imposizione integrativa, occorre segnalare l’assenza, sia all’interno della Direttiva 2022/2523/UE sia, di conseguenza, nello schema di decreto delegato, di qualsiasi riferimento alla c.d. *switch-over rule*, uno strumento di “salvaguardia” del sistema non contemplato all’interno delle *GloBE Model rules*, ma unicamente nel Commentario. Tale “mancanza”, se può ritenersi giustificata a livello nazionale poiché, come sarà a breve chiarito, la regola in parola non troverebbe comunque applicazione nel nostro Paese, il quale ha prescelto il metodo del credito

¹⁴ Come più approfonditamente illustrato in dottrina, in termini generali il meccanismo applicativo dell’*income inclusion rule* attribuisce alla giurisdizione di residenza della *ultimate parent company* il potere di assoggettare a tassazione – fino a concorrenza dell’aliquota minima effettiva concordata a livello multilaterale – i c.d. *excess profits* realizzati dalle *constituent entities* partecipate che non siano stati adeguatamente tassati nelle giurisdizioni in cui sono presenti. Cfr. A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 269.

¹⁵ In merito si ricordi che rispetto all’originaria *undertaxed payments rule*, l’attuale *undertaxed profits rule* possiede una natura completamente distinta e svolge una più ampia «funzione di salvaguardia del sistema» (cfr. G. Albano – M. Poziello, *L’implementazione in Italia della global minimum tax*, in *Fisco*, 2023, 39, 3669), indipendente dalla sussistenza di «un collegamento tra pagamenti deducibili e componenti di reddito non tassati o agevolati» (cfr. A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 276, cui si rinvia per l’approfondito esame della natura e del meccanismo di funzionamento dell’imposta).

Per un approfondimento sull’evoluzione della struttura dell’*UTPR*, nonché per quanto concerne il suo meccanismo di funzionamento, si vedano: R. Ruberti – T.M. Angelini, *Evoluzione delle regole UTPR dal Blueprint alle Model Rules*, in *Fisco*, 2023, 11, 1053 ss.

d'imposta al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, appare meno comprensibile nel contesto unionale. Nelle intenzioni dell'*Inclusive Framework*, difatti, la *switch-over rule* avrebbe avuto l'obiettivo di garantire l'applicazione dell'*IIR* nel caso in cui la giurisdizione in cui è localizzata la società controllante (tenuta all'applicazione dell'imposizione integrativa) abbia prescelto, quale metodo per eliminare la doppia imposizione, quello dell'esenzione. In tali eventualità, la *switch-over rule* consentirebbe alla *parent entity* tenuta all'applicazione dell'*IIR* in virtù del proprio diritto nazionale, di "superare" le disposizioni pattizie in modo da assoggettare ad imposizione integrativa i redditi di una sua stabile organizzazione situata in un diverso Stato contraente¹⁶.

Il legislatore italiano, invece, ha scelto di avvalersi della possibilità – facoltativa – di introdurre la c.d. *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*, denominata nel decreto delegato "imposta minima nazionale"¹⁷. Trattasi, come sottolineato in dottrina, di un'imposta di natura compensativa che, ponendosi come alternativa all'applicazione (eventualmente combinata) dell'*IIR* e dell'*UTPR*, consente alla giurisdizione in cui sono realizzati *excess profits* assoggettati ad un livello di imposizione inferiore al 15 per cento di provvedere direttamente alla loro tassazione. La *ratio* della *QDMTT* si rinviene, sostanzialmente, nell'esigenza di: *i*) «salvaguardare l'efficacia delle politiche nazionali che mirano alla leale attrazione degli investimenti esteri, concentrando agevolazioni o un minor livello di tassazione (...) sui profitti "routinari"», esclusi dall'ambito di applicazione della *minimum tax*; *ii*) «evitare che siano altre giurisdizioni (e non le imprese) a fruire dei relativi benefici, "appropriandosi" grazie alle regole *IIR/UTPR* delle imposte cui il Paese ha rinunciato sugli *excess profits*», così tutelando, peraltro, la sovranità fiscale di ciascun ordinamento¹⁸.

Tutto ciò considerato, dal punto di vista soggettivo l'ambito di applicazione della *minimum tax* include, ai sensi dell'art. 3, tutte le imprese localizzate in Italia e facenti parte non solo di un gruppo multinazionale, ma anche di un gruppo nazionale, a condizione che i ricavi annui consolidati risultino pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato¹⁹. Al

¹⁶ Cfr. OECD (2022), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework on BEPS*, cit., 24.

Si segnala, inoltre, che la Direttiva europea non menziona nemmeno la c.d. *subject to tax rule* prevista in ambito OCSE. Al riguardo, tuttavia, si è chiarito che poiché la *STTR* «è una norma basata su trattati che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima» e «poiché spetterà alle giurisdizioni attuare le norme individualmente», l'Unione non avrebbe intrapreso alcuna azione al riguardo. Cfr. COM(2021) 823 final, Proposta di Direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione, Bruxelles, 22 dicembre 2021, 5.

¹⁷ Disciplinata dall'art. 11 del decreto.

¹⁸ In questi termini A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 279 ss.

¹⁹ Sul concetto di "gruppo" e di "gruppo multinazionale" si rinvia a: OECD (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, cit., 9 ss.

riguardo si segnala che la previsione in parola, che ricalca essenzialmente quanto previsto dalla Direttiva 2022/2523/UE, la quale ha previsto l'estensione dell'ambito applicativo della *GloBE* anche ai gruppi nazionali, seppur limitatamente a quelli di più ampia dimensione (*id est*, «large-scale purely domestic groups»), differisce invece da quanto contemplato dalle *GloBE Model Rules*. L'OCSE, difatti, non solo ha escluso che l'imposizione integrativa possa riguardare gruppi multinazionali di minori dimensioni, ma ha altresì omesso di includere nell'ambito applicativo della *minimum tax* i gruppi di imprese "nazionali". L'aggiunta operata in seno all'Unione europea e pedissequamente recepita dal legislatore italiano risponderebbe, secondo quanto chiarito dalla stessa Direttiva, all'esigenza di «scongiurare eventuali rischi di discriminazione tra situazioni nazionali e transfrontaliere²⁰».

3.1. Global Minimum Tax e incentivi fiscali: quali conseguenze nel contesto nazionale?

Così brevemente delineato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della *top-up tax*, ciò cui pare opportuno dedicare attenzione concerne il rapporto tra la disciplina dell'imposizione minima integrativa e il complessivo sistema degli incentivi fiscali domestici dedicati alle imprese. Ai fini dell'applicabilità in concreto della *minimum tax*, difatti, è necessario valutare se l'*effective tax rate* riferibile a ciascuna delle entità facenti parte del gruppo (nazionale o multinazionale) e localizzate in una determinata giurisdizione, sia o meno inferiore al 15 per cento. In caso di risposta positiva, la controllante capogruppo sarà tenuta a corrispondere, nella giurisdizione di residenza, un'imposta integrativa che innalzi il livello di imposizione sino al minimo del 15 per cento. Ciò, salvo che la giurisdizione in cui sono realizzati *excess profits* assoggettati ad un livello di imposizione inferiore alla suddetta percentuale abbia optato per l'adozione della *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax*.

In tale contesto, pare allora evidente che la previsione di agevolazioni fiscali sottoforma di incentivi concessi alle imprese possa facilmente intersecarsi con il meccanismo di funzionamento della *GloBE*, nella misura in cui dette agevolazioni conducano ad un "abbattimento" della base imponibile e determinino l'applicazione di un *ETR* inferiore al 15 per cento. In tale eventualità, difatti, l'effetto "di favore" conseguente al godimento del beneficio fiscale da parte di un'entità del gruppo verrebbe del tutto vanificato dalla necessaria applicazione della neo-introdotta disciplina della *minimum tax*, che interverrebbe inevitabilmente a riportare il livello di imposizione sino al livello minimo previsto dalla normativa di riferimento e, qualora la giurisdizione di residenza dell'entità non abbia adottato una *QDMTT*, consentirebbe allo Stato di

Si tenga altresì presente che, ai sensi del successivo art. 4 dello schema di decreto, l'imposta minima integrativa non si applica a quelle entità, facenti parte del gruppo, che sono espressamente considerate escluse.

²⁰ Cfr. Direttiva (UE) 2022/2523, cit., Considerando n. 6.

residenza della *ultimate parent company* di godere di quella porzione di imposte cui l'altra giurisdizione aveva rinunciato.

In merito, peraltro, è necessario precisare che nel contesto della disciplina tratteggiata dal *Pillar Two* la tipologia di agevolazioni idonea ad incidere negativamente sull'*ETR* è soltanto quella che riguardi la quota relativa agli *excess profits* e che sia riconducibile ai c.d. *Non Qualified Refundable Tax Credits*²¹, ovvero a tutte quelle forme di incentivo che siano idonee a provocare un abbassamento della base imponibile.

Ebbene, il tema in discorso assume di certo un particolare rilievo in prospettiva domestica, ove l'art. 9, co. 1, lett. g) della l. n. 111 del 2023 ha delegato il Governo ad operare una razionalizzazione del sistema di incentivi fiscali alle imprese e dei loro meccanismi di determinazione e fruizione, anche allo scopo di adeguarsi ai principi espressi dall'art. 6, co. 1, lett. a) della medesima legge²² e, soprattutto, tenendo in considerazione quanto previsto dalla Direttiva 2022/2523.

È dunque evidente che, specie alla luce di quanto in precedenza accennato, la necessità di revisione della complessiva struttura delle agevolazioni fiscali riconosciute in favore delle imprese debba essere realizzata in concreto in modo da scongiurare il rischio che l'abbassamento della base imponibile cagionato dalla concessione dell'incentivo possa condurre alla riduzione dell'*ETR* sotto il livello minimo del 15 per cento poiché, in tal caso, il beneficio ottenuto sarebbe neutralizzato dall'applicazione dell'imposta minima integrativa. Proprio in questa direzione pare porsi l'abrogazione della disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE), (abrogazione) che, seppur in parte comprensibile tenuto conto della necessità di eludere situazioni quali quella poc'anzi descritta, avrebbe forse potuto essere evitata attraverso una rivisitazione dell'istituto che conducesse a circoscriverne l'ambito di applicazione solo a persone fisiche o, in generale, a soggetti di più ridotte dimensioni²³.

²¹ Come chiarito in dottrina, l'OCSE considera ammissibili e compatibili con la struttura del *pillar two* solo i *Qualified Refundable Tax Credits*, ovvero quei crediti fiscali per cui è prevista la possibilità di integrale rimborso entro quattro anni. Si tratta di strumenti «*cash equivalent*» che, ai fini del calcolo dell'*ETR* e a differenza dei *Non Qualified Refundable Tax Credits*, incidono sull'ammontare del denominatore e non su quello del numeratore.

Per maggiori approfondimenti si vedano: A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 282 ss.; S. Grilli, *Incentivi alle imprese vincolati alla Global minimum tax al 15 %*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 marzo 2023; G.A. Autuori, *Lo stato dell'arte della global minimum tax: un panorama internazionale*, in *Tax News*, 2023, 2.

²² Si tratta, nello specifico, della possibilità di ottenere una riduzione dell'aliquota Ires (*id est*, una maggiorazione del costo del personale neo-assunto) nell'eventualità in cui – in accordo con quanto previsto dall'art. 4 della bozza di decreto attuativo approvata lo scorso ottobre – una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito prodotto nel periodo d'imposta sia impiegata, entro i successivi due periodi d'imposta, in nuove assunzioni, secondo i criteri individuati dalla norma (c.d. "Mini-Ires"). Cfr. G. Zizzo, *Il riordino degli incentivi sulla strada della mini Ires*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 agosto 2023.

²³ Per un approfondimento si vedano M. Mobili – S. Padula, *Reddito d'impresa, maneggiare con cura*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre 2023.

4. L'inevitabile aumento degli oneri amministrativi derivanti dalla *GloBE*

Un ulteriore aspetto, particolarmente delicato, che consegue all'implementazione delle *GloBE rules* concerne gli obblighi di *compliance* gravanti sui soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa. A tal riguardo si fa presente che le considerazioni che saranno svolte nel prosieguo tengono in opportuna considerazione sia la disciplina delineata in sede OCSE, sia quanto chiarito dalla Direttiva 2022/2523/UE e recepito dal legislatore italiano²⁴.

Ciò posto, si tenga anzitutto presente che il criterio prescelto dall'OCSE per definire i destinatari della *minimum tax* è il medesimo che, ormai diversi anni fa, è stato adottato per individuare i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dal *Country-by-Country Reporting* (di seguito, "*CbCR*"), istituto introdotto nel nostro Paese già ad opera della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016)²⁵ in accoglimento delle raccomandazioni formulate nella tredicesima azione dell'*Action Plan* del BEPS²⁶ e implementato a livello europeo dalla quarta Direttiva DAC²⁷.

Ebbene, senza volersi qui soffermare nel dettaglio sui considerevoli obblighi di *disclosure* che ciascun gruppo multinazionale che superi le soglie dimensionali sopra indicate è tenuto ad osservare in ottemperanza agli obblighi *CbCR*²⁸, pare tuttavia opportuno effettuare talune considerazioni. Si è dell'opinione, difatti, che la (quasi) sostanziale identità della platea di soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalle nuove regole *GloBE* e dal *CbCR* non valga realmente a "contenere" le informazioni che dovranno essere trasmesse alle Amministrazioni finanziarie né, tantomeno, a ridurre i costi di *compliance*²⁹.

²⁴ Sul punto, sia la Direttiva sia il decreto dedicando diverse (e simili) disposizioni agli obblighi di dichiarazione e comunicazione gravanti sui destinatari della *GloBE*.

²⁵ Cfr. art. 1, co. 145 e 146 della Legge di stabilità 2016, cui è stata data attuazione per il tramite del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017.

²⁶ Cfr., in particolare e per maggiori approfondimenti: OECD (2015), *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

²⁷ Il riferimento è alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (c.d. DAC 4). Quest'ultima direttiva, apportando nuove modifiche all'originaria Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CE (c.d. DAC 1), già più volte integrata e perfezionata negli anni successivi alla sua entrata in vigore, ha in particolare introdotto l'obbligo, in capo ai gruppi multinazionali di rilevanti dimensioni, l'obbligo di rendicontazione annuale paese per paese.

²⁸ Per un maggiore approfondimento sul punto si rinvia alla normativa, nazionale ed europea, di riferimento.

²⁹ Lo sottolineano, con particolare chiarezza, C. Garbarino – A. Rizzo, *La prospettiva italiana sulla global minimum tax approvata dal Consiglio UE*, in *Fisc. & Comm. Int.*, 2023, 2, 7 ss.

Di opinione contraria A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 259 ss., il quale asserisce che «limitando le regole a quei gruppi multinazionali che soddisfano tale requisito quantitativo (*ndr*: ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro periodi d'imposta precedenti), l'obiettivo perseguito in sede OCSE è duplice: da un lato, si intende ridurre al minimo l'impatto dei costi amministrativi e di *compliance*, dall'altro si intende comunque a garantire

Si tenga presente, anzitutto, che in aggiunta a quanto già previsto alla luce del *CbCR*, la recente Direttiva 2021/2101/UE ha introdotto ulteriori e (parzialmente) differenti obblighi di comunicazione, sia di natura finanziaria sia di natura fiscale, al fine di aumentare la trasparenza delle attività svolte dalle imprese multinazionali, quale garanzia della loro sostenibilità nei confronti degli *stakeholders*³⁰. Al riguardo, per quanto concerne l'incremento dei costi amministrativi necessari per la raccolta e la trasmissione dei dati richiesti dalla nuova disciplina della rendicontazione pubblica paese per paese si potrebbe affermare – nonostante la non perfetta coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione rispetto a quanto previsto dal *CbCR* – che tale incremento potrebbe risultare, in definitiva, contenuto, stante quanto chiarito dalla stessa Direttiva³¹. Tuttavia, e nonostante qualunque valutazione definitiva in merito a tale profilo dovrà necessariamente essere rinviata al momento in cui il *Public CbCR* diverrà effettivamente operativo³², ciò che senz'altro occorre tenere presente è che l'oggetto degli obblighi di comunicazione previsti dalle sopracitate Direttive differisce sensibilmente da quello contemplato nel contesto della disciplina *GloBE*.

A ciò si aggiungano, peraltro, sia gli ulteriori – e ancora diversi – oneri derivanti dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni previsto dalla Direttiva 2021/514/UE (c.d. DAC 7) con riferimento alle sole società multinazionali operanti nel settore dell'economia digitale³³, sia gli obblighi attinenti alla disciplina della rendicontazione societaria di sostenibilità che, a seguito del recepimento in Italia della

un impatto complessivo soddisfacente in termini di contrasto all'erosione e, conseguentemente, di salvaguardia delle basi imponibili domestiche».

³⁰ Cfr. Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Nel nostro Paese, la legge di delegazione europea 2022-2023 del 16 giugno 2023 ha autorizzato il recepimento del c.d. *Public Country-by-Country Reporting*.

Per maggiori approfondimenti sul complesso *iter* che ha condotto, infine, all'approvazione della predetta Direttiva, si vedano: C. Garbarino – A. Rizzo, *Il Country-by-Country Reporting in ambito UE*, in *Fisc. & Comm. Int.*, 2022, 8-9, 5 ss.

³¹ «Onde evitare di creare oneri amministrativi, le imprese dovrebbero essere autorizzate a presentare le informazioni sulla base delle istruzioni in materia di rendicontazione di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, nel predisporre una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito in conformità della presente direttiva».

³² Si segnala, peraltro, che potrebbero sorgere problemi di “compatibilità” tra le due tipologie di rendicontazione alla luce del fatto che all'interno del *Public CbCR*, ove risulta predominante la dimensione contabile e finanziaria rispetto a quella fiscale del *CbCR*, devono essere indicate anche informazioni tipicamente fiscali, il che «potrebbe indurre politiche di bilancio dirette a rendere i dati finanziari/contabili più conformi ai criteri fiscali onde prevenire verifiche ed accertamenti». Potrebbe dunque configurarsi un «“inquinamento fiscale” della contabilità». Cfr. C. Garbarino – A. Rizzo, *Il Country-by-Country Reporting in ambito UE*, cit., 7 ss.

³³ Direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, recepita nel nostro Paese ad opera del d.lgs. n. 32 del 1° marzo 2023.

Direttiva 2022/2464/UE (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD*), saranno posti in capo ai medesimi soggetti già destinatari degli obblighi *CbCR*³⁴.

Non pare dunque possibile negare che, sebbene la necessità di garantire la massima trasparenza, sotto diversi e molteplici profili, delle attività svolte dai gruppi multinazionali, debba senz'altro ritenersi una (comprensibile) priorità, la quantità di informazioni che le imprese saranno tenute a trasmettere alle Amministrazioni finanziarie determinerà inevitabilmente un aumento esponenziale dei costi di *compliance*. La raccolta, l'elaborazione e l'invio di dati particolarmente complessi come quelli richiesti da tutti i provvedimenti cui si è accennato sinora richiederà difatti l'implementazione a livello societario di infrastrutture informatiche differenziate e specificamente dedicate, nonché di destinare personale qualificato alla gestione dei sistemi in parola.

A tal riguardo, peraltro, si tenga presente che l'estensione dell'ambito di applicazione della *minimum tax* anche ai gruppi nazionali di imprese comporterà quale conseguenza che questi ultimi, oltre ad essere tenuti a dotarsi *ex novo* di tutte le infrastrutture – fisiche ed informatiche – necessarie alla trasmissione dei dati e delle informazioni specificamente concernenti la *GloBE*, nemmeno potranno “beneficiare” delle informazioni già raccolte ai fini *CbCR*. La rendicontazione paese per paese (sia fiscale sia finanziaria), così come lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, riguarda esclusivamente, difatti e logicamente, solo i gruppi di imprese che svolgono attività transfrontaliera.

Tutto questo, naturalmente, non sarà privo di conseguenze anche per quanto concerne l'attività delle Amministrazioni finanziarie, che a propria volta saranno obbligate a potenziare le infrastrutture tecnologiche necessarie all'analisi e al controllo dei dati raccolti, destinando un ampio quantitativo di risorse a tale scopo.

4.1. Prospettive di “contenimento” dei costi di *compliance*: dai *safe harbours* alla proposta *BEFIT*

Sul punto occorre tuttavia segnalare che, già in occasione della pubblica consultazione indetta dall'OCSE nell'aprile 2022 con riguardo al “*GloBE Implementation Framework*”, gli *stakeholders* manifestarono una profonda preoccupazione con riguardo alla complessità dei calcoli e degli aggiustamenti da operare alla luce della disciplina di riferimento, circostanza che, si riteneva, avrebbe determinato uno sproporzionato aumento dei costi amministrativi e di *compliance*, specie nei primi anni successivi all'introduzione dell'imposta.

³⁴ Cfr. Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla Direttiva, diventerà parte della relazione finanziaria annuale e avrà ad oggetto diverse informazioni, concernenti le strategie di *business*, gli obiettivi aziendali, la condotta adottata con riferimento a tutte le questioni attinenti alla sostenibilità.

Il suggerimento rivolto all'*Inclusive Framework* fu dunque quello di contemplare una serie di "eccezioni" ai gravosi obblighi previsti dalla disciplina generale (c.d. *safe harbours*), allo scopo di creare modalità semplificate di calcolo per le multinazionali operanti in giurisdizioni "a basso rischio"³⁵.

Ebbene, in aggiunta alla già menzionata possibilità riconosciuta a ciascuno Stato di introdurre una *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* che si ponesse quale alternativa al meccanismo impositivo rappresentato dalla "combinazione" della *IIR* e della *UTPR*, è stata anzitutto contemplata una misura di carattere transitorio, valevole per i primi anni di entrata in vigore della nuova disciplina (ovvero per i periodi d'imposta in corso o iniziati al 31 dicembre 2026 ed esclusa l'annualità che termina il 30 giugno 2028) denominata: "*Transitional CbCR Safe Harbour*". In applicazione della stessa sarebbe possibile considerare pari a zero la *top-up tax* e, di conseguenza, evitare i complessi calcoli e aggiustamenti richiesti dalle *GloBE rules* con riferimento ad una specifica giurisdizione, nell'eventualità in cui la multinazionale possa dimostrare, sulla base dei dati del *CbCR* (che, tuttavia, dovrà essere "*qualified*"³⁶) e in via alternativa: *i*) che i ricavi sono inferiori a 10 milioni di euro e l'utile al lordo dell'imposta è inferiore a un milione di euro (oppure si registra una perdita) (c.d. "*De minimis test*"); *ii*) che il *tax rate effettivo* semplificato è uguale o superiore, rispettivamente, al 15, 16 e 17 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2023 o 2024, nel 2025 e nel 2026 (c.d. "*Simplified ETR Test*"); *iii*) che non vi sono *excess profits* dopo aver escluso i profitti di *routine* (c.d. "*Routine profits test*")³⁷.

Si è altresì previsto un "*Transitional Penalty Relief Regime*", il quale suggerisce agli Stati di tenere in considerazione, ai fini dell'eventuale disapplicazione di sanzioni, i comportamenti virtuosi adottati dalle multinazionali. Si segnala, inoltre, che un'ulteriore "*safe harbour*" può essere individuato nella espressa esclusione dall'assoggettamento ad imposizione integrativa qualora l'attività internazionale svolta dal gruppo e che "giustifica" l'applicabilità della disciplina *GloBE* sia in una "fase iniziale".

Le indicazioni formulate in sede OCSE, recepite dal legislatore europeo e da quello italiano seppur attraverso disposizioni di carattere sostanzialmente generale, potranno certamente concorrere alla semplificazione del complesso sistema di calcoli richiesto dalla normativa di riferimento e, di conseguenza, a ridurre i costi amministrativi e di *compliance* in capo al gruppo.

Ma un contributo ancor più incisivo, si ritiene, sarà quello che farà seguito alla definitiva approvazione ed entrata in vigore della proposta di Direttiva denominata "*Business in Europe: Framework for Income Taxation*" (c.d. "*BEFIT*"), il cui obiettivo è quello di delineare un quadro comune ai fini dell'imposizione del reddito d'impresa

³⁵ Cfr. OECD (2022), *Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)*, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris.

³⁶ Deve, cioè, basarsi sui principi contabili adottati dalla capogruppo o sui principi contabili accettati o autorizzati dall'OCSE o ai dati di bilancio impiegati per il *CbCR*. In questi termini M. Bellini, *L'Ocse semplifica i calcoli della nuova minimum tax*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 gennaio 2023.

³⁷ Cfr. M. Bellini, *Global minimum tax, doppio intervento Ocse per semplificare le regole*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 settembre 2023.

nel contesto dell'Unione europea, a tal fine introducendo un unico sistema di regole per la determinazione della base imponibile dei gruppi multinazionali di società con ricavi consolidati almeno pari a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti, ma limitatamente a quel “sotto-insieme” di entità localizzate nell'Unione con riguardo alle quali, per la durata dell'intero anno fiscale, la controllante detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 75 per cento dei diritti di proprietà o dei diritti agli utili³⁸.

La proposta di Direttiva *BEFIT*, evoluzione dei falliti progetti CCTB e CCCTB, è dunque elaborata in modo coerente rispetto all'ambito di applicazione della Direttiva 2022/2523 e origina dalla consapevolezza che le complessità e le discrepanze esistenti tra i diversi sistemi fiscali all'interno dell'Unione creano condizioni di disparità, aumentando altresì l'incertezza e i costi di *compliance* per le imprese operanti nel territorio di più Stati membri.

5. Conclusioni

L'attuazione del *Pillar Two* e l'entrata in vigore della *global minimum tax* rappresentano, senza dubbio, il raggiungimento di un importante traguardo cui da tempo si auspicava. Ciò, anche e soprattutto alla luce delle numerose difficoltà che tuttora impediscono la concretizzazione del *Pillar One*, avente ad oggetto le modifiche da apportare al concetto di *nexus* e all'individuazione della disciplina più adeguata a consentire un'equa allocazione dei profitti delle imprese operanti (esclusivamente) nel settore digitale.

Tuttavia, pur accogliendosi con estremo favore l'azione intrapresa dall'Unione europea, e tempestivamente recepita dal nostro Paese, di dare seguito all'invito dell'OCSE alla trasposizione delle *GloBE Model Rules* negli ordinamenti domestici, permangono numerosi profili di criticità, in parte evidenziati nel presente contributo, che, inevitabilmente, determineranno difficoltà operative considerevoli.

A ciò si aggiunga che la natura di “*soft law*” dei documenti dell'OCSE, privi quindi di alcuna rilevanza obbligatoria, sarà chiaramente suscettibile di creare disallineamenti e frammentazioni sia con riguardo alla stessa implementazione da parte di tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle *GloBE Model Rules*, sia per quanto concerne i tempi necessari ad attuare in concreto la nuova disciplina (eventualmente)

³⁸ In tal caso, il regime delineato dalla direttiva assume carattere obbligatorio. È tuttavia prevista la possibilità che anche gruppi di minori dimensioni, che redigano il bilancio consolidato, possano esercitare l'opzione per l'applicazione della normativa.

È prevista inoltre la possibilità, in accordo con le condizioni individuate nella proposta di Direttiva, che la disciplina *BEFIT* trovi applicazione anche qualora la controllante sia localizzata in un Paese terzo.

Per maggiori approfondimenti si vedano: A. Galimberti, *La Commissione Ue ora prova a uniformare le basi imponibili*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 settembre 2023; S. Latini, *BEFIT: verso una base imponibile comune per le imprese cross-border*, in *IPSOA Quotidiano*, 21 settembre 2023; P. Piantavigna, *La proposta BEFIT riduce i costi di tax compliance ma non assicura l'equità*, in *IPSOA Quotidiano*, 30 settembre 2023.

approvata, sia per ciò che riguarda il contenuto della disciplina medesima, che difficilmente sarà del tutto omogeneo.

Un'ultima, ma non per questo di minor importanza, riflessione, riguarda inoltre il dubbio di compatibilità dell'imposizione integrativa con i principi di capacità contributiva ed uguaglianza consacrati nella nostra Carta costituzionale, che rappresentano il fondamento stesso della materia tributaria. Il quesito sorge, in particolare, se si considera che il soggetto tenuto alla corresponsione dell'imposta, solo in virtù della sua appartenenza ad un gruppo di imprese (multinazionale o nazionale) potrebbe essere – e generalmente sarà – un soggetto diverso rispetto a quello che in capo al quale si realizza il presupposto impositivo³⁹.

In conclusione, pur apprezzandosi il risultato raggiunto, il timore è che l'applicazione in concreto della *minimum tax* potrà generare molteplici problematiche e potrà, altresì, essere causa di ulteriori disequaglianze e contrasti tra ordinamenti.

Giuseppe Corasaniti
Professore ordinario di Diritto Tributario
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia

³⁹ Per un approfondimento sul punto si veda A. Marinello, *Sovranità dello Stato e global minimum tax*, cit., 289 ss.